

Repubblica Italiana
Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
ISTITUTO COMPRENSIVO "G.A. DE COSMI"
Cod. Fisc. 80007730841 – Distretto 008 – Cod. Mecc. AGIC85200L
PEC: agic85200l@pec.istruzione.it E-Mail: agic85200l@istruzione.it
Sito web: www.icdecosmicasteltermini.edu.it
92025 - CASTELTERMINI (AG) – PIAZZA MAZZINI 1 Tel. 0922916471

OGGETTO: INFORMATIVA SU FRUIZIONE FERIE DURANTE LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER DOCENTI A TEMPO DETERMINATO.

Si informa il personale docente con contratto a tempo determinato al 30/06/2027 che le ferie sono proporzionali al servizio prestato e dovranno essere fruite nei periodi di sospensione delle attività didattiche. Pertanto tutto il personale assunto a tempo determinato è invitato a produrre istanza di ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni (Natale, Pasqua, carnevale, ponti, escludendo i giorni previsti per lo scrutinio finale e gli esami di Stato) o anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, con espresso avviso della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto alle ferie stesse ed all'indennità sostitutiva.

Sarà possibile chiedere e verificare in segreteria – Ufficio del personale – il calcolo delle ferie maturate e maturande (numero di giorni di ferie spettanti).

Si rammenta che la disciplina delle ferie per i docenti a tempo determinato è regolata dall'art. 35 del CCNL 2019/2021 che sostanzialmente richiama le disposizioni in materia di ferie previste per il personale a tempo indeterminato con le precisazioni previste dallo stesso articolo derivanti dalla diversa durata del contratto. Sulla disciplina delle ferie è intervenuto il legislatore che, con Legge 24 dicembre 2012 n. 228 all'art. 1, comma 54, ha previsto, per il personale docente, la fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli Esami di Stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di fruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno.

Tanto per opportuna verifica da parte del lavoratore circa le ferie in oggetto; si considera pertanto espletato l'adempimento del datore di lavoro di porre i dipendenti in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Graziella Parello

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. L. 39/93